

Parti

Ricorrente: Land Oberösterreich

Resistente: KV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale, come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (oöWFG), che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE ⁽²⁾ una prestazione sociale sotto forma di indennità di alloggio senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE, il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate, laddove detta indennità di alloggio sia diretta ad alleviare oneri insostenibili per spese abitative, ma il minimo vitale (comprese le esigenze abitative) sia garantito anche mediante altra prestazione sociale (garanzia di risorse minime in base al fabbisogno a norma dell'oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz), riconosciuta alle persone in situazioni di disagio sociale.
- 2) Se il divieto di «discriminazione diretta o indiretta» basata sulla «razza o l'origine etnica» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE ⁽³⁾ debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oöWFG che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE, una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell'oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se il divieto di discriminazione fondata sull'origine etnica ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oöWFG che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell'oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

⁽²⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

⁽³⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il
27 febbraio 2020 — HR / Finanzamt Wilmersdorf**

(Causa C-108/20)

(2020/C 201/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: HR

Resistente: Finanzamt Wilmersdorf

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ — in prosieguo: la «direttiva IVA» — debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'applicazione nazionale del diritto a norma della quale la detrazione deve essere negata anche in caso di evasione IVA commessa nel quadro di un'operazione a monte se il soggetto passivo ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, benché con l'operazione a lui erogata questi non abbia partecipato all'evasione fiscale, né la sua condotta si sia iscritta all'interno di essa, e benché non abbia neppure promosso o agevolato l'evasione commessa.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 28 febbraio 2020 — Līga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests

(Causa C-119/20)

(2020/C 201/22)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: Līga Šenfelde

Altra parte nel procedimento: Lauku atbalsta dienests

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in uno con altre disposizioni del medesimo regolamento e con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, debba essere interpretato nel senso che:

- 1) la mera circostanza di aver ricevuto, due anni prima, l'aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento [n. 1305/2013] è sufficiente a far perdere a un agricoltore la qualità di «giovane agricoltore»;
- 2) gli Stati membri sono legittimati a introdurre la regola che a un agricoltore non possa essere corrisposto l'aiuto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento [n. 1305/2013], qualora gli sia già stato concesso l'aiuto di cui al punto iii) della medesima disposizione;
- 3) uno Stato membro ha la facoltà di rifiutare l'applicazione del cumulo degli aiuti a un agricoltore, qualora non sia stata rispettata la sequenza prevista per tale cumulo nel programma di sviluppo rurale concordato con la Commissione europea.

⁽¹⁾ GU 2013, L 347, pag. 487.